

STATUTO
ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE LAVANDERIE INDUSTRIALI
E CENTRALI DI STERILIZZAZIONE

ART. 1 - COSTITUZIONE

L'Organismo Paritetico Nazionale Lavanderie Industriali e Centrali di sterilizzazione (O.P.N.L.) è costituito nell'ambito della bilateralità conformemente a quanto previsto dal CCNL del settore Lavanderie Industriali, Centrali di Sterilizzazioni e Servizi medici affini, dagli Accordi Interconfederali e dall'art. 51 del D. Lgs. n. 81/08.

ART. 2 - SEDE

L'O.P.N.L. ha sede legale in Roma, Viale Pasteur, 8, 00144, presso gli uffici di Assosistema Confindustria.

ART. 3 - SCOPI

L'Ente non persegue finalità di lucro ed ha i seguenti scopi:

- a) la programmazione di attività formative in tema di salute, sicurezza e ambiente e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- b) lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- c) l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia;
- d) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro, nell'ambito delle norme di legge e della contrattazione collettiva, nonché sul rapporto con l'ambiente esterno all'impresa;
- e) l'organizzazione di conferenze nazionali, interregionali o regionali per condividere l'evoluzione dei sistemi normativi attinenti le problematiche del settore lavanderie industriali e centrali di sterilizzazione, per diffondere e valorizzare le migliori pratiche di prevenzione dei rischi e per rendere pubblici i risultati delle politiche ambientali e dei programmi di prevenzione adottati dalle aziende;
- f) lo sviluppo di tutte le azioni inerenti alla salute, sicurezza e ambiente, per ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'O.P.N. è a tempo indeterminato.

ART. 5 – SOCI

Sono Soci dell'O.P.N.L.:

- a) ASSOSISTEMA CONFIDUSTRIA;
- b) FILCTEM CGIL;
- c) FEMCA CISL;
- d) UILTEC UIL.

ART. 6 - FINANZIAMENTO DELL'O.P.N.L.

La costituzione dell'O.P.N.L. come previsto dal CCNL Lavanderie Industriali, Centrali di Sterilizzazioni e Servizi medici affini non comporterà spese aggiuntive per le Parti, per le aziende e per i lavoratori. Per le attività dell'O.P.N.L. di cui all'art. 39 e per gli oneri di segreteria potranno essere utilizzati tramite consenso dell'ente stesso le risorse dell'ente bilaterale EBLI.

ART. 7 - ORGANI

Gli Organi dell'O.P.N.L., nel cui ambito dovrà essere riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività di tutti gli interessi dei Soci, sono:

- 1) L'Assemblea
- 2) Il Presidente
- 3) Il Consiglio Direttivo

In fase di costituzione l'Assemblea, il Presidente e il Consiglio direttivo coincidono con i componenti di cui ai relativi organi dell'Ente bilaterale EBLI.

La durata degli organi coincide con le scadenze dell'Ente bilaterale EBLI.

ART. 8 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'O.P.N.L. almeno una volta l'anno per l'approvazione di eventuali modifiche dello statuto e per l'esame delle iniziative sociali intraprese o da intraprendere, e ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio Direttivo, particolari circostanze lo richiedano ovvero nell'ipotesi in cui la convocazione sia richiesta con indicazione dei punti di proposta in discussione, da almeno un terzo dei delegati aventi diritto di voto.

I componenti sono, come già previsto nell'art. 7, i medesimi di cui all'Assemblea dell'Ente bilaterale EBLI.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 rappresentanti, ivi compreso il Presidente, di cui 3 designati dall'associazione datoriale Assosistema Confindustria e 3 dalle organizzazioni sindacali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. I componenti sono, come già previsto nell'art. 7, i medesimi di cui al Consiglio direttivo dell'ente bilaterale EBLI.

ART. 10 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- Sovrintende a tutte le attività dell'O.P.N.L., imprimendo e garantendo unità di indirizzo e coordinata pianificazione e sviluppo degli interventi;
- Individua e fissa le specifiche modalità di attuazione dei fini generali dell'O.P.N.L. e gli obiettivi ritenuti di volta in volta prioritari;
- Delibera le risorse economiche necessarie da richiedere all'ente bilaterale EBLI tramite delibera;
- Disciplina i vari interventi ed iniziative approvandone i relativi progetti generali e particolari;
- Predisporre il Regolamento delle attività dell'O.P.N.L. sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 11 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'O.P.N.L. ed è membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente come specificato nell'art. 7 è il medesimo dell'Ente bilaterale EBLLI.

Il Presidente sovrintende il funzionamento dell'O.P.N.L. esercitando tutte le funzioni ad esso demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio Direttivo; Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo la ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta successiva.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento delle attività, valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia e particolarmente quelle in materia di Associazione senza scopo di lucro.

In ogni caso, per solidale irrevocabile volontà delle parti stipulanti, l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e di Legge, dovrà tenere in preminente considerazione ed apprezzamento il testo, lo spirito e le ampie riconosciute finalità della normativa in materia.

Modifiche dello Statuto, degli scopi sociali, della messa in liquidazione delle attività, delle modalità di contribuzione, potranno essere deliberate dalle organizzazioni costituenti dell'O.P.N.L.